- consente l'applicazione di un metodo di determinazione giuridica ed economica e di analisi sul quale si basa la presunzione della natura illegale dei beni interessati, e il loro valore, presunzione che è vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi, senza che questi possa esercitare un controllo di merito sul contenuto e l'applicazione del metodo.
- 5) Se l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2014/42/UE debba essere interpretato nel senso che non osta a che una legge nazionale sostituisca i motivi plausibili di sospettare (sulla base delle circostanze della controversia esaminate dal giudice) che i beni sono stati acquisiti attraverso una condotta criminosa, con la presunzione di illegalità dell'origine dell'arricchimento fondata unicamente sulla constatazione secondo la quale l'arricchimento è superiore a un valore indicato nella legge nazionale (per esempio EUR 75 000 nell'arco di dieci anni).
- 6) Se il diritto di proprietà, quale principio generale di diritto dell'Unione, sancito all'articolo 17 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come nella fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale, che:
  - introduce una presunzione assoluta relativamente al contenuto e all'estensione del concetto di beni acquisiti illegalmente (articolo 63, paragrafo 2, dello ZOPDNPI, abrogato;
  - introduce una presunzione assoluta di invalidità delle operazioni di acquisizione e di disposizione (articolo 65 dello ZOPDNPI, abrogato) oppure
  - limita i diritti dei terzi che posseggono o fanno valere diritti autonomi sui beni oggetto di confisca mediante una procedura di notifica del procedimento a detti terzi, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, dello ZOPDNPI (abrogato).
- 7) Se le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 10, della direttiva 2014/42/UE producano effetto diretto nella parte in cui prevedono garanzie e clausole di salvaguardia per le persone interessate dalla confisca e per i terzi in buona fede.

(1) GU 2014, L 127, pag. 3	(1)	GU	2014,	L	127,	pag.	39
----------------------------	-----	----	-------	---	------	------	----

Impugnazione proposta il 29 ottobre 2019 da Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 settembre 2019, causa T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël / Commissione e Consiglio d'Europa

(Causa C-798/19 P)

(2020/C 279/21)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël (rappresentante: R. Paternel, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio d'Europa

Con ordinanza del 27 maggio 2020, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Roxtec AB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-261/18, Roxtec/EUIPO — Wallmax

(Causa C-893/19 P)

(2020/C 279/22)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Roxtec AB (rappresentanti: T. Lampel, Rechtsanwalt, K. Wagner, Rechtsanwältin, J. Olsson, advokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Wallmax Srl

Con ordinanza del 12 marzo 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 12 febbraio 2020 — Wilo Salmson France SAS / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Causa C-80/20)

(2020/C 279/23)

Lingua processuale: il rumeno

### Giudice del rinvio

Tribunalul București

#### Parti

Ricorrente: Wilo Salmson France SAS

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

# Questioni pregiudiziali

1) Per quanto riguarda l'interpretazione **dell'articolo 167, in combinato disposto con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE** (¹): se esista una distinzione tra il momento in cui sorge e il momento in cui viene esercitato il diritto a detrazione in relazione al modo in cui funziona il sistema dell'IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se il diritto a detrazione dell'IVA possa essere esercitato in assenza di una fattura fiscale (valida) emessa per gli acquisti di beni effettuati.

2) Per quanto riguarda **l'interpretazione delle medesime disposizioni in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE (²):** qual è il punto di riferimento procedurale per valutare la regolarità dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se si possa presentare una richiesta di rimborso dell'IVA divenuta esigibile prima del «periodo di riferimento», ma la cui fatturazione è avvenuta nel corso del periodo di riferimento.

3) Per quanto riguarda **l'interpretazione delle medesime disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima** frase, della direttiva 2008/9/CE, in combinato disposto con l'articolo 167 e con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE: quali sono gli effetti dell'annullamento e dell'emissione di nuove fatture per gli acquisti di beni precedenti al «periodo di riferimento», sull'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA relativa a tali acquisti.

A tal fine è necessario chiarire se, nel caso di annullamento da parte del fornitore delle fatture iniziali emesse per acquisti di beni e di emissione di nuove fatture in un momento successivo, l'esercizio del diritto del beneficiario di chiedere il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti debba essere riferito alla data delle nuove fatture. Ciò in una situazione in cui l'annullamento delle fatture iniziali e l'emissione delle nuove fatture non rientrano nella sfera del controllo del beneficiario, ma esclusivamente nel potere discrezionale del fornitore.